



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Diego Ragozini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 8361.23

TRA

[REDACTED]

[REDACTED] ed ai fini del presente giudizio elettivamente domiciliato

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente nel presente giudizio come in atti;

- ricorrente-


E

[REDACTED] (di seguito, per brevità, denominata

[REDACTED], iscritta al Registro delle Imprese

[REDACTED]


[REDACTED]






sociale, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Andrea Tomasino (c.f.:TMSNDR57L28F839M - P.IVA 05866070633) del Foro di Napoli, giusta procura *ad litem* stesa in calce al presente atto e presso il cui studio, ai fini del presente procedimento, è elettivamente domiciliata in Napoli, al Viale Antonio Gramsci n. 16;

- resistente -

CONCLUSIONI come da note scritte per l'udienza del 9.5.25:



Accertare e dichiarare l'inadempimento della parte resistente che, per effetto delle operazioni dispositive mai autorizzate – comunque nulle e inefficaci e meglio elencate negli scritti difensivi e relative al conto corrente identificato dal seguente  che al 31 dicembre 2011 è stato determinato erroneamente in quanto avrebbe dovuto recare un saldo attivo di  2) per effetto di quanto sopra rettificare in conformità il suddetto saldo di chiusura del rapporto al 30 settembre 2014; 3) per l'ulteriore effetto condannare l'Istituto bancario convenuto all'immediato pagamento in favore di esso istante della somma di  ovvero maggiore o minore risultante a suo credito secondo Giustizia, oltre gli interessi legali sulle medesime a far data dalla scadenza fino al momento del pagamento, tenendo in debita considerazione, nel calcolo della relativa misura, del disposto dell'articolo 1284 comma IV c.c. 4) Dichiarare in ogni caso nullo il r.i.d. per tutti i motivi indicati in atti e verbali di causa o comunque destinato ad altro e differente rapporto debito e

al 31 dicembre 2011, del conto corrente identificato dal seguente [REDACTED]

[REDACTED] è stato determinato erroneamente in quanto avrebbe dovuto recare un saldo attivo di [REDACTED]

per effetto di quanto sopra rettificare in conformità il suddetto saldo di chiusura del rapporto al 30 settembre 2014;

per l'ulteriore effetto condannare l'Istituto bancario convenuto all'immediato pagamento in favore di esso istante della somma di € [REDACTED] ovvero maggiore o minore risultante a suo credito secondo Giustizia, oltre gli interessi legali sulle medesime a far data dalla scadenza fino al momento del pagamento, tenendo in debita considerazione, nel calcolo della relativa misura, del disposto dell'articolo 1284 comma IV c.c.

condannare in ogni caso il convenuto Istituto Bancario al pagamento delle spese e competenze della presente procedura, sempre inclusive di rimborso spese generali, cpa ed iva, nelle vigenti misure di legge.

Allegava in fatto e diritto quanto segue:

L'istante ha intrattenuto un rapporto di apertura di conto corrente n. [REDACTED] identificato dalle seguenti coordinate IBAN che, come notorio, sono univoche: [REDACTED] sul quale venivano accreditate le somme dei titoli obbligazionari investiti con il [REDACTED]. Detti importi erano accreditati per finalizzarli ad altri e futuri investimenti, invece mentre erano in giacenza venivano senza alcuna autorizzazione prelevati ed inviati alla [REDACTED]

leasing. Sono infatti stati prelevati dal predetto conto corrente la somma di € [REDACTED]

[REDACTED] Il detto rapporto è stato successivamente chiuso nel settembre 2014. In tale occasione si è potuto verificare che il saldo dello stesso si era formato in maniera erronea, in quanto sono risultate

addebitate a carico dello stesso una serie di operazioni mai autorizzate.

L'istante infatti non ha mai sottoscritto o impartito alcuna autorizzazione ad eseguire le suddette operazioni di pagamento, né in forma generalizzata e permanente (cosiddetto

RID), né dando disposizione di eseguirle singolarmente, ossia man mano che sono state eseguite. Infatti invece di un saldo attivo di circa euro [REDACTED] ha

rinvenuto saldo (attivo/passivo) di soli euro [REDACTED]. A ciò si deve aggiungere che l'istante non ha mai ricevuto e/o utilizzato la carta e/o il codice PIN di attivazione relativo alla carta cui egli avrebbe avuto diritto quale titolare del detto rapporto; né lo stesso ha mai utilizzato carte di credito e/o di debito, riferite al detto conto, per pagare i propri acquisti. E dunque le suddette operazioni non sono assolutamente a lui riconducibili.

Dall'esame di alcune operazioni si è riscontrato che esse sarebbero state effettuate in favore e/o nell'interesse di [REDACTED] e factoring che, interpellata, ha denegato ogni propria responsabilità chiarendo che ogni movimentazione illegittima è riconducibile all'istituto bancario che ha disposto il trasferimento, e non a lei che ne è stata solo la beneficiaria. Naturalmente il sig. [REDACTED] ha provveduto a richiedere al proprio istituto bancario la documentazione afferente il detto rapporto, e quindi 1) copia contratto originario di apertura di c/c di corrispondenza di cui in oggetto sottoscritto dal correntista; 2) copia contratto originario di apertura di credito sottoscritto dal correntista ; 3) tutti gli estratti conto completi dalla data di apertura del conto corrente sino alla chiusura; 4) copia di tutte le richieste di disposizioni e pagamenti effettuate a beneficio di [REDACTED] [REDACTED] con copie delle distinte di autorizzazione/richiesta che "avrebbe autorizzato il correntista" a firma dell'avv [REDACTED]. Le suddette richieste, formulate anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 119/4 D. lgs. 385/93 ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e 10 D.Lgs. 196/03 sono però rimaste del tutto inevase, come pure non ha sortito alcun effetto la procedura di media conciliazione che l'istante ha intrapreso. Dalla visione della documentazione che si deposita si evidenzia dunque che l'istituto bancario ha eseguito delle disposizioni di pagamento giammai autorizzate per un ammontare corrispondente ad euro [REDACTED]. Seguiva un elenco di n. 51 addebiti contestati e disconosciuti per la somma totale su indicata.

In definitiva, sosteneva il ricorrente, il conto corrente alla data del 30/09/2011 presentava un saldo di [REDACTED].

Deduceva inoltre che il totale saldo attivo [redacted] traeva origine da svincoli mensili dal conto titoli [redacted] relativo all'investimento nel fondo [redacted] di pertinenza sempre del medesimo [redacted] che venivano accreditati con frequenza mensile per circa [redacted] ad operazione. In conseguenza di ciò il saldo finale del conto corrente doveva quindi essere rettificato con cancellazione delle relative poste e rideterminazione dello stesso e ne deve essere ordinato il pagamento in favore di esso ricorrente, con gli interessi legali sul saldo a partire dal momento in cui, alla chiusura del conto, le dette somme avrebbero dovuto essere pagate al loro proprietario. Costituitasi parte resistente, in data 16.6.23 rispetto l'udienza del 30.06.23, chiedeva rigettarsi l'avversa pretesa anche per intervenuta decadenza. Acquisita la documentazione, preso atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione, disposta la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario, lette le note per l'udienza del 9.5.25, si osserva quanto segue.

Infondatezza dell'eccezione di litispendenza.

Parte resistente deduce che stante il mancato pagamento di tutti i canoni a maturarsi e la mancata riconsegna del bene oggetto del contratto, azionava procedura monitoria, sia nei confronti della [redacted] sia del ricorrente (quale fideiussore), per [redacted] giusta Decreto Ingiuntivo n. 7371/2019 del 10.10.2019 – RGN 26444/2019 Tribunale di Napoli, (dichiarato esecutivo *ex art. 648 c.p.c* in data 22.02.2021). Avverso il Decreto Ingiuntivo in parola, l'Avv. [redacted] spiegava opposizione instaurando il Giudizio di merito innanzi il Tribunale di Napoli (N.R.G 34940/2019).

Nel corso del procedimento in parola il ricorrente tra le eccezioni proposte, disconosceva le 51 operazioni di pagamento eseguite da [redacted] in favore di [redacted] (ovvero le stesse operazioni contestate nel giudizio che ci occupa) atteso che (a dire del medesimo e riprendendo il *leitmotive* del ricorso introduttivo del giudizio che ci occupa) [redacted] non avrebbe ricevuto nessuna autorizzazione al pagamento di n. 48 canoni per €

██████████ n. 3 canoni per € ██████████ indi formulava, altresì, domanda di ripetizione dei canoni versati.

La pendenza di tale giudizio, implicherebbe litispendenza con il giudizio in esame.

Orbene, l'eccezione è infondata.

Nel presente giudizio il ██████████ deduce l'inadempimento contrattuale della banca per aver posto in essere operazioni non autorizzate. Inadempimento quindi del contratto di conto corrente intrattenuto tra le parti. Oggetto diverso è l'inadempimento del contratto di leasing di cui al decreto ingiunto al ██████████ quale garante.

La contestazione dell'esistenza di autorizzazioni alle 51 operazioni di prelevamento, nel giudizio di opposizione è solo un esame incidentale e strumentale da farsi rispetto l'esame della pretesa, diversamente dal presente giudizio.

Sull'eccezione di decadenza tempestivamente sollevata dalla banca.

La convenuta allega l'intervenuta decadenza di cui all'art. 9 comma 1 del dlgs n. 11 del 2011.

La norma così regola:

L'utente, venuto a conoscenza di un'operazione di pagamento non autorizzata o non correttamente eseguita, ivi compresi i casi di cui all'articolo 25, ha il diritto di ottenerne la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza al proprio prestatore di servizi di pagamento secondo i termini e le modalità previste nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento.

La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso del pagatore, o di accredito, nel caso del beneficiario.

Come è noto il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010, n. 11, entrato in vigore in data 01/03/2010.

Risulta documentale che l'ultima operazione contestata è del luglio 2011, a fronte di un ricorso ex art. 281 decies depositato nel 2023 e di n. 2 lettere di

messa in mora del 2019 e 2022. Lo stesso ricorrente allega in sede di ricorso che è venuto a conoscenza degli addebiti nel settembre 2014 all'esito dell'estinzione del rapporto di conto corrente.

Tale considerazione risulta dirimente ai fini del rigetto della domanda attorea. L'altra eccezione preliminare di merito, in ordine alla verosimile prescrizione del diritto alla restituzione di gran parte degli addebiti contestati, risulta assorbita.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta per la somma di euro XXXXXXXXXX oltre rimborso spese generali, iva e cpa.

Napoli, 11.5.25

Il Giudice
Dott. Diego Ragozini